



2016/0106(COD)

30.11.2016

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	88

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0194),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 88, paragrafo 22, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0135/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0000/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

¹ GU C xx del 25.10.2016, pag. xx.

² GU C xx del 25.10.2016, pag. xx.

(6 bis) In vista di migliorare ulteriormente la gestione delle frontiere esterne ed in particolare al fine di verificare il rispetto delle disposizioni relative ad un periodo di soggiorno autorizzato nell'ambito dello spazio Schengen, sarebbe opportuno istituire un sistema che registri elettronicamente la data e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nello spazio Schengen e che calcoli la durata del soggiorno autorizzato.

Or. en

Motivazione

È opportuno aggiungere un considerando che definisca l'obiettivo generale alla base dell'istituzione dell'EES.

Emendamento 2

**Proposta di regolamento
Considerando 7**

(7) È necessario specificare *gli obiettivi dell'EES e la sua architettura tecnica, stabilire le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e definire le responsabilità per il sistema*, le categorie di dati da inserire nel sistema, *le finalità per le quali i dati devono essere inseriti*, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

(7) È necessario specificare le *finalità dell'EES*, le categorie di dati da inserire nel sistema, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati, ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali *nonché l'architettura tecnica del sistema e le norme relative al suo funzionamento e utilizzo. Occorre altresì definire le responsabilità per il sistema.*

Or. en

Motivazione

L'articolo 5 indica le "finalità" e non gli obiettivi dell'EES. Si propone inoltre di chiarire e semplificare il considerando.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Occorre elaborare norme precise concernenti le responsabilità per lo sviluppo e il funzionamento dell'EES e le responsabilità degli Stati membri in relazione alla connessione all'EES. L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis} dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa di un EES centralizzato, conformemente al presente regolamento, e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 dovrebbero essere modificate di conseguenza.

^{1bis} ***Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).***

Or. en

Motivazione

L'ordine dei considerando è modificato al fine di rispecchiare l'ordine degli articoli. L'ex considerando 28 non è modificato.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) ***L'EES dovrebbe avere per obiettivo il miglioramento della*** gestione delle frontiere esterne, ***la prevenzione dell'immigrazione*** irregolare e ***la facilitazione della*** gestione dei flussi migratori. In particolare, ove opportuno, dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri.

Emendamento

(9) ***La finalità dell'EES dovrebbe consistere nel migliorare la*** gestione delle frontiere esterne, ***al fine di prevenire l'immigrazione*** irregolare e ***facilitare la*** gestione dei flussi migratori. In particolare, ove opportuno, dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno ***autorizzato*** nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'articolo 5 indica le "finalità" e non gli obiettivi dell'EES.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'EES dovrebbe essere composto da un'unità centrale, che gestisce una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e alfanumerici, un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e da un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e le interfacce uniformi nazionali. Ciascuno Stato membro dovrebbe collegare le infrastrutture nazionali di frontiera all'interfaccia uniforme nazionale in

modo sicuro.

Or. en

Motivazione

L'ordine dei considerando è modificato al fine di rispecchiare l'ordine degli articoli. Su consiglio del GEPD sono state apportate alcune aggiunte al presente considerando che in origine era il considerando 12.

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Si dovrebbe stabilire l'interoperabilità tra l'EES e il VIS mediante un canale diretto di comunicazione tra i sistemi centrali, affinché le autorità di frontiera che utilizzano l'EES possano consultare il VIS al fine di estrarre dati relativi ai visti e costituire o aggiornare il fascicolo individuale, onde consentire alle autorità di frontiera di verificare la validità del visto e l'identità del titolare del visto mediante la consultazione diretta delle impronte digitali nel VIS alle frontiere esterne e di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto nel VIS mediante le impronte digitali. L'interoperabilità dovrebbe altresì consentire alle autorità di frontiera che utilizzano il VIS di consultare direttamente l'EES a partire dal VIS ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni, così come consentire alle autorità competenti per i visti di aggiornare i dati relativi ai visti nell'EES nel caso in cui un visto sia annullato, revocato o prorogato. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

1bis **Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).**

Or. en

Motivazione

L'ordine dei considerando è modificato al fine di rispecchiare l'ordine degli articoli. L'ex considerando 13 non è modificato.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) È opportuno che il presente regolamento definisca le autorità dei singoli Stati membri che possono essere autorizzate ad accedere all'EES per inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini specifici dell'EES, nella misura necessaria all'assolvimento dei loro compiti.

Or. en

Motivazione

L'ordine dei considerando è modificato al fine di rispecchiare l'ordine degli articoli. L'ex considerando 14 non è modificato.

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Considerando 9 quinquies (nuovo)**

(9 quinquies) Ogni trattamento dei dati EES dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare l'EES le autorità competenti dovranno assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti, senza alcun tipo di discriminazione basata su motivi quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

Or. en

Motivazione

L'ordine dei considerando è modificato al fine di rispecchiare l'ordine degli articoli. L'ex considerando 15 non è modificato.

Emendamento 9

**Proposta di regolamento
Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) Per conseguire ***tali obiettivi*** l'EES dovrebbe trattare dati alfanumerici e dati biometrici (le impronte digitali e l'immagine del volto). Malgrado l'impatto sulla vita privata dei viaggiatori, l'utilizzo delle rilevazioni biometriche si giustifica per due motivi. In primo luogo, le rilevazioni biometriche rappresentano un metodo affidabile per identificare i cittadini di paesi terzi rinvenuti nel territorio degli Stati membri senza documento di viaggio o

Emendamento

(10) Per conseguire ***le sue finalità*** l'EES dovrebbe trattare dati alfanumerici e dati biometrici (le impronte digitali e l'immagine del volto). Malgrado l'impatto sulla vita privata dei viaggiatori, l'utilizzo delle rilevazioni biometriche si giustifica per due motivi. In primo luogo, le rilevazioni biometriche rappresentano un metodo affidabile per identificare i cittadini di paesi terzi rinvenuti nel territorio degli Stati membri senza documento di viaggio o

altro mezzo di identificazione, modus operandi comune dei migranti in posizione irregolare. In secondo luogo, la biometria permette il raffronto più affidabile tra i dati di ingresso e di uscita dei viaggiatori regolari. L'uso delle immagini del volto in combinazione con i dati dattiloscopici consente di ridurre il numero di impronte digitali registrate pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione.

altro mezzo di identificazione, modus operandi comune dei migranti in posizione irregolare. In secondo luogo, la biometria permette il raffronto più affidabile tra i dati di ingresso e di uscita dei viaggiatori regolari. L'uso delle immagini del volto in combinazione con i dati dattiloscopici consente di ridurre il numero di impronte digitali registrate pur garantendo il medesimo risultato in termini di accuratezza dell'identificazione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Se fisicamente possibile, dovrebbero essere registrate nell'EES quattro impronte digitali dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per permettere una verifica e un'identificazione precise (assicurando che il cittadino di paese terzo non sia già registrato sotto un'altra identità o con un altro documento di viaggio) e per garantire la disponibilità di dati sufficienti *in ogni circostanza*. Le impronte digitali del titolare del visto sono verificate nel sistema d'informazione visti (VIS), istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio⁴. L'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto e dei cittadini di paesi terzi titolari di visto dovrebbe essere registrata nell'EES ed essere utilizzata come principale identificatore biometrico per verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi precedentemente registrati nell'EES fintanto che i loro fascicoli individuali non siano stati cancellati. In alternativa, tale verifica dovrebbe essere effettuata mediante le impronte digitali.

Emendamento

(11) Se fisicamente possibile, dovrebbero essere registrate nell'EES quattro impronte digitali dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per permettere una verifica e un'identificazione precise (assicurando che il cittadino di **un** paese terzo non sia già registrato sotto un'altra identità o con un altro documento di viaggio) e per garantire la disponibilità di dati sufficienti **per conseguire le finalità dell'EES**. Le impronte digitali del titolare del visto sono verificate nel sistema d'informazione visti (VIS), istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio⁴. L'immagine del volto dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto e dei cittadini di paesi terzi titolari di visto dovrebbe essere registrata nell'EES ed essere utilizzata come principale identificatore biometrico per verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi precedentemente registrati nell'EES fintanto che i loro fascicoli individuali non siano stati cancellati. In alternativa, tale verifica dovrebbe essere effettuata mediante le impronte digitali.

⁴ Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

⁴ Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe chiarire che sono necessarie quattro impronte digitali per conseguire le finalità del sistema.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) L'EES dovrebbe essere composto da un'unità centrale, che gestisce una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e alfanumerici, un'interfaccia uniforme nazionale in ciascuno Stato membro, un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e da un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell'EES e le interfacce uniformi nazionali. Ciascuno Stato membro dovrebbe collegare le infrastrutture nazionali di frontiera all'interfaccia uniforme nazionale.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente considerando è spostato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Occorre che sia stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS mediante un canale diretto di comunicazione tra i sistemi centrali affinché le autorità di frontiera che utilizzano l'EES possano consultare il VIS al fine di estrarre dati relativi ai visti e costituire o aggiornare il fascicolo individuale; affinché le autorità di frontiera possano verificare la validità del visto e l'identità del titolare del visto mediante la consultazione diretta delle impronte digitali nel VIS alle frontiere esterne e affinché le autorità di frontiera possano verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto nel VIS mediante le impronte digitali. L'interoperabilità dovrebbe anche consentire alle autorità di frontiera che utilizzano il VIS di consultare direttamente l'EES a partire dal VIS ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni così come consentire alle autorità competenti per i visti di aggiornare i dati relativi ai visti nell'EES nel caso in cui un visto sia annullato, revocato o prorogato. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente considerando è spostato.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È opportuno che il presente regolamento definisca le autorità dei singoli Stati membri che possono essere autorizzate ad accedere all'EES per inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini specifici dell'EES, nella misura necessaria all'assolvimento dei propri compiti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente considerando è spostato.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Ogni trattamento dei dati EES dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare l'EES le autorità competenti dovranno assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti, senza alcun tipo di discriminazione basata su motivi quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento

soppresso

Motivazione

Il presente considerando è spostato.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Nella lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi è **essenziale** che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. L'accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per individuare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi a reati di terrorismo, alla tratta di esseri umani o al traffico di droga. L'accesso alle informazioni contenute nell'EES è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio⁶ e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio⁷. I dati generati dal sistema di ingressi/uscite possono essere utilizzati come strumento di verifica dell'identità sia nei casi in cui il cittadino di paese terzo ha distrutto i propri documenti che nei casi in cui le autorità di contrasto indagano su un reato avvalendosi delle impronte digitali e dell'immagine del volto e desiderano determinare un'identità. Tali dati possono anche essere utilizzati come strumento di intelligence criminale per raccogliere prove risalendo alle rotte di viaggio di una persona sospettata di aver

Emendamento

(16) Nella lotta ai reati di terrorismo e ad altri reati gravi è **necessario** che le autorità di contrasto **designate** dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. L'accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per individuare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi a reati di terrorismo, alla tratta di esseri umani o al traffico di droga. L'accesso alle informazioni contenute nell'EES è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio. I dati generati dal sistema di ingressi/uscite possono essere utilizzati come strumento di verifica dell'identità sia nei casi in cui il cittadino di paese terzo ha distrutto i propri documenti che nei casi in cui le autorità di contrasto indagano su un reato avvalendosi delle impronte digitali e dell'immagine del volto e desiderano determinare un'identità. Tali dati possono anche essere utilizzati come strumento di intelligence criminale per raccogliere prove risalendo alle rotte di

commesso un reato o di una vittima di reato. Pertanto, occorre che i dati nell'EES siano disponibili alle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia («Europol»), nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

⁶ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).

⁷ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

viaggio di una persona sospettata di aver commesso un reato o di una vittima di reato. Pertanto, occorre che i dati nell'EES siano disponibili alle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia («Europol»), nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

⁶ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).

⁷ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Inoltre, Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'indagine di reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'indagine di attività criminali su scala europea. Di conseguenza, anche Europol dovrebbe poter accedere all'EES nell'esercizio dei suoi compiti e conformemente *alla decisione 2009/371/GAI* del Consiglio.⁸

⁸ *Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU*

Emendamento

(17) Inoltre, Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'indagine di reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'indagine di attività criminali su scala europea. Di conseguenza, anche Europol dovrebbe poter accedere all'EES nell'esercizio dei suoi compiti e conformemente *al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio*⁸.

⁸ *Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce*

L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il confronto di dati sulla base di un'impronta digitale latente, cioè una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nel campo della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nell'EES, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nell'EES, *rappresenterebbe*, per le autorità di contrasto degli Stati membri, *uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di* reati di terrorismo o *di* altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte latenti.

Emendamento

(19) Il confronto di dati sulla base di un'impronta digitale latente, cioè una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nel campo della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nell'EES, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nell'EES, *è necessaria per permettere alle* autorità di contrasto degli Stati membri *di prevenire, accertare o indagare sui* reati di terrorismo o altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte latenti.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 25

(25) I dati personali registrati nell'EES non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi dell'EES. Ai fini della gestione delle frontiere è opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni, in modo da evitare che tali cittadini debbano inserire nuovamente i propri dati nell'EES prima della scadenza di detto periodo. Per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, è opportuno conservare ciascuna coppia di cartelle di ingresso/uscita per un periodo massimo di un anno dopo l'ultima uscita.

(25) I dati personali registrati nell'EES non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi dell'EES. Ai fini della gestione delle frontiere è opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni. ***È necessario conservare i dati per un periodo di cinque anni onde consentire alle guardie di frontiera di verificare il rispetto delle condizioni di ingresso dei cittadini di paesi terzi ed eseguire le necessarie analisi del rischio, ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1a}, prima di autorizzare un viaggiatore ad entrare nello spazio Schengen. Il trattamento delle domande di visto negli uffici consolari richiede anche un'analisi dello storico dei viaggi del richiedente, onde valutare l'utilizzo di precedenti visti e il rispetto delle condizioni di soggiorno. La soppressione dell'apposizione del timbro sul passaporto sarà compensata da una consultazione del sistema di ingressi/uscite. Lo storico dei viaggi disponibile nell'EES dovrebbe quindi coprire un periodo di tempo sufficiente ai fini del rilascio del visto. Il periodo di conservazione dei dati di cinque anni dovrebbe ridurre la frequenza delle registrazioni ripetute e andare a vantaggio di tutti i viaggiatori grazie alla diminuzione del tempo medio di attraversamento della frontiera e dei tempi di attesa ai valichi di frontiera. Anche per il viaggiatore che entra solo una volta nello spazio Schengen, il fatto che altri viaggiatori siano già stati registrati nell'EES e quindi non debbano ripetere tale operazione ridurrà i tempi di attesa alle frontiere. Il periodo di conservazione dei dati è inoltre necessario per consentire di facilitare l'attraversamento delle frontiere utilizzando gli acceleratori di processo e sistemi self-service. Tale facilitazione***

dipende dai dati registrati nell'EES. Un periodo più breve di conservazione dei dati avrebbe un impatto negativo sulla durata dei controlli alle frontiere. Un periodo più breve di conservazione dei dati ridurrebbe inoltre il numero di viaggiatori che possono beneficiare di tale facilitazione e pregiudicherebbe in tal modo l'obiettivo dichiarato dell'EES di facilitare l'attraversamento delle frontiere. Per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, è opportuno conservare ciascuna coppia di cartelle di ingresso/uscita per un periodo massimo di un anno dopo l'ultima uscita.

^{1bis}Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

¹⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

¹⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Or. en

Motivazione

I considerando 25 e 26 sono accorpati dato che entrambi riguardano il periodo di

conservazione dei dati. È inoltre aggiunto un riferimento alla verifica delle condizioni di ingresso in generale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) È necessario conservare i dati per un periodo di cinque anni per consentire alle guardie di frontiera di eseguire le necessarie analisi del rischio previste dal codice frontiere Schengen prima di autorizzare un viaggiatore ad entrare nello spazio Schengen. Il trattamento delle domande di visto negli uffici consolari richiede anche di analizzare lo storico dei viaggi del richiedente per valutare l'utilizzo di precedenti visti e il rispetto delle condizioni di soggiorno. La soppressione dell'apposizione del timbro sul passaporto sarà compensata da una consultazione del sistema di ingressi/uscite. Lo storico dei viaggi disponibile nel sistema dovrebbe quindi coprire un periodo di tempo sufficiente ai fini del rilascio del visto. Il periodo di conservazione dei dati di cinque anni ridurrà la frequenza delle registrazioni ripetute e andrà a vantaggio di tutti i viaggiatori grazie alla diminuzione del tempo medio di attraversamento della frontiera e dei tempi di attesa ai valichi di frontiera. Anche per il viaggiatore che entra solo una volta nello spazio Schengen, il fatto che altri viaggiatori che erano già registrati nell'EES non debbano ripetere tale operazione ridurrà i tempi di attesa alle frontiere. Il periodo di conservazione dei dati sarà inoltre necessario per consentire di facilitare l'attraversamento delle frontiere utilizzando gli acceleratori di processo e sistemi self-service. Tale facilitazione dipende dai dati registrati nel sistema. Un

soppresso

periodo più breve di conservazione dei dati avrebbe un impatto negativo sulla durata dei controlli alle frontiere. Un periodo più breve di conservazione dei dati ridurrebbe inoltre il gruppo di viaggiatori che possono beneficiare di tale facilitazione e pregiudicherebbe in tal modo l'obiettivo dichiarato dell'EES di facilitare l'attraversamento delle frontiere.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Occorre elaborare norme precise concernenti le responsabilità per lo sviluppo e il funzionamento dell'EES e le responsabilità degli Stati membri in relazione alla connessione all'EES. L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa di un EES centralizzato, conformemente al presente regolamento, e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 dovrebbero essere modificate di conseguenza.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente considerando è spostato.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica **la direttiva 95/46/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio¹², tranne se detto trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento **e indagine** di reati di terrorismo e altri reati gravi.

¹² **Direttiva 95/46/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **24 ottobre 1995, relativa alla tutela** delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (**GU L 281 del 23.11.1995**, pag. 31).

Emendamento

(30) Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica **il regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio¹², tranne se detto trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, **indagine**, accertamento **o perseguimento** di reati di terrorismo e altri reati gravi.

¹² **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del **27 aprile 2016, relativo alla protezione** delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati **e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)** (**GU L 119 del 4.5.2016**, pag. 1). 1).

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) **Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi dovrebbe essere subordinato al livello di protezione dei dati personali**

Emendamento

(31) **Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ si applicano al trattamento di dati personali effettuato dalle autorità degli Stati**

*stabilito dal loro diritto nazionale, conforme alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*¹³.

¹³*Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).*

membri a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi in conformità del presente regolamento.

¹³*Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).*

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Dovrebbe competere alle autorità di controllo indipendenti istituite in virtù dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE verificare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, e al garante europeo della protezione dei dati istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo dell'EES.

Emendamento

(34) Dovrebbe competere alle autorità di controllo indipendenti istituite in virtù dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 verificare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, e al garante europeo della protezione dei dati istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo dell'EES.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Le autorità di controllo nazionali istituite in virtù dell'articolo 25 della **decisione quadro 2008/977/GAI** dovrebbero verificare la liceità del trattamento dei dati personali a fini di contrasto da parte degli Stati membri, **mentre le autorità di controllo nazionali istituite conformemente all'articolo 33 della decisione 2009/371/GAI dovrebbero sorvegliare la liceità delle attività di trattamento dei dati personali eseguite da Europol.**

Emendamento

(35) Le autorità di controllo nazionali istituite in virtù dell'articolo **41** della **direttiva (UE) 2016/680** dovrebbero verificare la liceità del trattamento dei dati personali a fini di contrasto da parte degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio della liceità del trattamento dei dati da parte di Europol rientra tra le competenze del GEPD, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento Europol, e non delle autorità di controllo nazionali.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) "(...) **Il** garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il [...].

Emendamento

(36) **Il** garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il **21 settembre 2016**.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) che registra e conserva i dati relativi alla data, all'ora e al luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, ne calcola la durata del soggiorno e genera segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere della durata del soggiorno autorizzato, nonché i dati relativi alla data, all'ora e al luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata o il visto di circolazione, e i dati relativi all'autorità dello Stato membro che ha rifiutato l'ingresso e la motivazione di tale provvedimento.

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) che registra e conserva i dati relativi alla data, all'ora e al luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, ne calcola la durata del soggiorno **autorizzato** e genera segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere della durata del soggiorno autorizzato, nonché i dati relativi alla data, all'ora e al luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata o il visto di circolazione, e i dati relativi all'autorità dello Stato membro che ha rifiutato l'ingresso e la motivazione di tale provvedimento.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) "autorità di contrasto designate" le autorità competenti in materia di prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi e designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 26;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "visto per soggiorno di breve durata": *l'autorizzazione, rilasciata da uno Stato membro, per un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri la cui durata non è superiore a novanta giorni su un periodo di centottanta giorni;*

Emendamento

(8) "visto per soggiorno di breve durata": *un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*^{Ibis};

^{Ibis}Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Si propone un riferimento incrociato al codice dei visti invece della definizione di "visto per soggiorno di breve durata".

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "visto di circolazione":
l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di due o più Stati membri per una durata *superiore a novanta giorni* su un periodo di *centottanta giorni*, a condizione che il richiedente non intenda fermarsi per più di *novanta* giorni su un periodo di *centottanta* giorni nel territorio dello stesso Stato membro;

Emendamento

(9) "visto di circolazione":
l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di due o più Stati membri per una durata *di 12 mesi* su un periodo di *15 mesi*, a condizione che il richiedente non intenda fermarsi per più di *90* giorni su un periodo di *180* giorni nel territorio dello stesso Stato membro;

Motivazione

Tale definizione di "visto di circolazione" è adeguata alla relazione LIBE sull'argomento.

Emendamento 30**Proposta di regolamento****Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15***Testo della Commissione*

(15) "dati relativi alle impronte digitali": i dati sulle impronte digitali del dito indice, medio, anulare e mignolo della mano destra, se disponibili, o altrimenti della mano sinistra, oppure un'impronta digitale latente;

Emendamento

(15) "dati relativi alle impronte digitali": i dati sulle impronte digitali del dito indice, medio, anulare e mignolo della mano destra, se disponibili, o altrimenti della mano sinistra, **con una risoluzione e qualità dell'immagine sufficienti per poter essere utilizzati in un confronto biometrico automatizzato**, oppure un'impronta digitale latente;

Or. en

Emendamento 31**Proposta di regolamento****Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 20***Testo della Commissione*

(20) "Frontex": l'agenzia europea **per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea**, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004;

Emendamento

(20) "Frontex": l'Agenzia europea della **guardia costiera e di frontiera** istituita con regolamento (UE) 2016/1624 del **Parlamento europeo e del Consiglio**^{1a};

^{1a}**Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del**

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I termini definiti nell'articolo 2 della *direttiva 95/46/CE* hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri *per la finalità* di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Emendamento

2. I termini definiti nell'articolo **4 del regolamento (UE) 2016/679** hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri *ai fini* di cui all'articolo 5, *lettere da a) a i)*, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I termini definiti nell'articolo 2 della *decisione quadro 2008/977/GAI* hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di contrasto.

Emendamento

3. I termini definiti nell'articolo **3 della direttiva (UE) 2016/680** hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di contrasto *di cui all'articolo 5, lettere da j) a l), del presente regolamento.*

Or. en

Motivazione

Principio di limitazione a una finalità specifica. Il testo attuale dovrebbe indicare le finalità di applicazione della legge, quali definite all'articolo 5. La proposta Eurodac adotta tale approccio.

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo**

Testo della Commissione

Istituzione dell'EES

Emendamento

Sviluppo e gestione operativa dell'EES

Or. en

Emendamento 35

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e**

Testo della Commissione

(e) sgrava le risorse per il controllo di frontiera dalle verifiche che possono essere automatizzate e consente di concentrare l'attenzione sulla valutazione dei cittadini di paesi terzi;

Emendamento

(e) consente l'automatizzazione dei controlli di frontiera sui cittadini di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 36

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera l bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(l bis) consente alle autorità nazionali

competenti di cui all'articolo 8 sexies del regolamento (UE) 2016/399 di avere informazioni sui precedenti soggiorni brevi o respingimenti ai fini dell'esame delle domande di accesso ai programmi di facilitazione nazionali e dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 23.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale e le infrastrutture alle frontiere nazionali negli Stati membri;

Emendamento

(b) un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione *in modo sicuro* tra il sistema centrale e le infrastrutture alle frontiere nazionali negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali.

Emendamento

(d) un'infrastruttura di comunicazione *sicura e criptata* tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) estrarre e importare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS per aggiornare ***l'EES*** nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento e agli articoli 13 e 14 e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;

Emendamento

(b) estrarre e importare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS per aggiornare ***le cartelle dell'EES*** nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento e agli articoli 13 e 14 e all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) verificare l'autenticità e la validità del visto o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 siano soddisfatte, conformemente all'articolo 21 del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;

Emendamento

(c) verificare ***alle frontiere esterne*** l'autenticità e la validità del visto o se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 siano soddisfatte, conformemente all'articolo 21 del presente regolamento e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;

Or. en

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'EES contiene un meccanismo che individua automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato e individua le cartelle per le quali è superata la durata massima del soggiorno.

Emendamento

1. L'EES contiene un meccanismo che individua automaticamente le cartelle di ingresso/uscita che non contengono dati di uscita immediatamente successivi alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato e individua le cartelle per le quali è superata la durata massima **autorizzata** del soggiorno.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per consentire ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento la restante durata del soggiorno autorizzato, un accesso Internet sicuro a un servizio web ospitato da eu-LISA nei suoi due siti tecnici consente a detti cittadini di paesi terzi di fornire i dati richiesti conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), unitamente alle previste date di ingresso e di uscita. Su tale base il servizio web fornisce loro una risposta "OK/non OK". Il servizio web utilizza una banca dati distinta a sola lettura, aggiornata quotidianamente, mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati EES.

Emendamento

1. Per consentire ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento la restante durata del soggiorno autorizzato, un accesso Internet sicuro a un servizio web ospitato da eu-LISA nei suoi due siti tecnici consente a detti cittadini di paesi terzi di fornire i dati richiesti conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), unitamente alle previste date di ingresso e di uscita. Su tale base il servizio web fornisce loro una risposta "OK/non OK". Il servizio web utilizza una banca dati distinta a sola lettura, aggiornata quotidianamente, mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati EES. ***eu-LISA è il responsabile del trattamento incaricato della sicurezza del servizio web, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo di estrazione dei***

dati personali dal sistema centrale nel servizio web. eu-LISA effettua una valutazione del rischio per la sicurezza delle informazioni, al fine di definire le esigenze specifiche di sicurezza del servizio web.

Or. en

Motivazione

Chiarimento proposto dal GEPD.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I vettori possono utilizzare l'Internet sicuro per accedere al servizio web di cui al paragrafo 1, al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto d'ingresso singolo o doppio hanno già utilizzato il visto. Il vettore fornisce i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d). Su tale base il servizio restituisce ai vettori una risposta "OK/non OK". I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta.

Emendamento

2. I vettori possono utilizzare l'Internet sicuro per accedere al servizio web di cui al paragrafo 1, al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto d'ingresso singolo o doppio hanno già utilizzato il visto. Il vettore fornisce i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d). Su tale base il servizio restituisce ai vettori una risposta "OK/non OK". I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta. ***I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web.***

Or. en

Motivazione

Chiarimento proposto dal GEPD.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità di frontiera verificano, conformemente all'articolo 21, se un precedente fascicolo individuale è stato creato nell'EES per il cittadino di paese terzo, nonché la sua identità. Se il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per pre-inserire i propri dati o per effettuare le verifiche di frontiera *[non sarebbe necessario definire o spiegare questo sistema self-service?]* la verifica può essere eseguita mediante il sistema self-service.

Emendamento

1. Le autorità di frontiera verificano, conformemente all'articolo 21, se un precedente fascicolo individuale è stato creato nell'EES per il cittadino di paese terzo, nonché la sua identità. Se il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per pre-inserire i propri dati o per effettuare le verifiche di frontiera, la verifica può essere eseguita mediante il sistema self-service.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Dati personali dei *titolari* di visto

Emendamento

Dati personali dei *cittadini* di *paesi terzi* *soggetti all'obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne*

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'autorità di frontiera crea un

PR\1111223IT.docx

Emendamento

1. L'autorità di frontiera crea un

35/90

PE592.408v02-00

fascicolo individuale del cittadino di paese terzo **titolare di** visto inserendo i seguenti dati:

fascicolo individuale del cittadino di **un** paese terzo **soggetto all'obbligo del** visto **per attraversare le frontiere esterne** inserendo i seguenti dati:

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) tipo, numero e codice a tre lettere del paese di rilascio del o dei documenti di viaggio;

Emendamento

b) tipo *e* numero **del o dei documenti di viaggio** e codice a tre lettere del paese di rilascio del o dei documenti di viaggio;

Or. en

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) l'immagine del volto, se possibile ricavata elettronicamente dall'eMRTD o altrimenti rilevata sul posto;

Emendamento

(f) l'immagine del volto **caratterizzata da sufficiente risoluzione e qualità per essere utilizzata in un confronto biometrico automatizzato**, se possibile ricavata elettronicamente dall'eMRTD o altrimenti rilevata sul posto;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Al momento di ciascun ingresso del cittadino di paese terzo **titolare di** visto sono registrati i seguenti dati in una cartella di ingresso/uscita. Tale cartella è collegata al fascicolo individuale di detto cittadino di paese terzo mediante il numero di riferimento individuale generato dall'EES al momento della creazione del fascicolo:

Emendamento

2. Al momento di ciascun ingresso del cittadino di **un** paese terzo **soggetto all'obbligo del** visto **per attraversare le frontiere esterne** sono registrati i seguenti dati in una cartella di ingresso/uscita. Tale cartella è collegata al fascicolo individuale di detto cittadino di paese terzo mediante il numero di riferimento individuale generato dall'EES al momento della creazione del fascicolo:

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In assenza di dati di uscita nel periodo immediatamente successivo alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato, il sistema evidenzia con un contrassegno o una marca la cartella di ingresso/uscita, e i dati del cittadino di paese terzo titolare di visto e individuato come soggiornante fuoritermine sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 11.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Al fine di creare **il** fascicolo individuale di un cittadino di paese terzo **titolare di** visto, l'autorità di frontiera può estrarre e importare i dati di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e g), direttamente dal VIS in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

Emendamento

5. Al fine di creare **o aggiornare la cartella di ingresso/uscita nel** fascicolo individuale di un cittadino di **un** paese terzo **soggetto all'obbligo del** visto **per attraversare le frontiere esterne**, l'autorità di frontiera può estrarre e importare i dati di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e g), direttamente dal VIS in conformità dell'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, l'autorità di frontiera indica nel loro fascicolo i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b), c) e f). Inoltre essa inserisce in tale fascicolo individuale le quattro impronte digitali dell'indice, medio, anulare e mignolo della mano destra o, se ciò non è possibile, le stesse dita della mano sinistra, in conformità delle specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, si applica l'articolo 14, paragrafi da 2 a 4.

Emendamento

1. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, l'autorità di frontiera indica nel loro fascicolo i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b), c) e f). Inoltre essa inserisce in tale fascicolo individuale le quattro impronte digitali dell'indice, medio, anulare e mignolo della mano destra o, se ciò non è possibile, le stesse dita della mano sinistra, in conformità delle specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, si applica **di conseguenza** l'articolo 14, paragrafi da 2 a 4.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora l'interessato sia esente dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per motivi giuridici o per ragioni di fatto ai sensi del paragrafo 2 o 3, il campo specifico riservato a tali dati riporta l'indicazione "non applicabile". Il sistema consente di operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non possono essere fornite per ragioni di fatto.

Emendamento

4. Qualora l'interessato sia esente dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per motivi giuridici o per ragioni di fatto ai sensi del paragrafo 2 o 3, il campo specifico riservato a tali dati riporta l'indicazione "non applicabile". Il sistema consente di operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non possono essere fornite per ragioni di fatto. ***Si registra il fatto che l'impossibilità fisica di fornire le impronte digitali sia temporanea.***

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualsiasi altra decisione adottata dalle autorità competenti dello Stato membro, conformemente alla legislazione nazionale, che comporti l'allontanamento o la partenza del cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri.

Emendamento

b) qualsiasi altra decisione adottata dalle autorità competenti dello Stato membro, conformemente alla legislazione nazionale, che comporti l'allontanamento o la partenza ***volontaria*** del cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla terminologia della direttiva rimpatri.

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 2**

Testo della Commissione

In tal caso si applica l'articolo 12 del regolamento (UE) *n.* 2016/399 e se la suddetta presunzione è confutata **dalla prova che il cittadino di paese terzo interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di soggiorno di breve durata**, le autorità competenti creano un fascicolo individuale per il cittadino di paese terzo nell'EES, se necessario, o aggiornano l'ultima cartella di ingresso/uscita inserendo i dati mancanti a norma degli articoli 14 e 15 o cancellano il fascicolo esistente qualora si applichi l'articolo 32.

Emendamento

In tal caso si applica l'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399 e se la suddetta presunzione è confutata **conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dello stesso regolamento**, le autorità competenti creano un fascicolo individuale per il cittadino di paese terzo nell'EES, se necessario, o aggiornano l'ultima cartella di ingresso/uscita inserendo i dati mancanti a norma degli articoli 14 e 15 o cancellano il fascicolo esistente qualora si applichi l'articolo 32.

Or. en

Motivazione

Invece di riportare la disposizione, si aggiunge un riferimento alla disposizione applicabile nel codice frontiere Schengen.

Emendamento 56

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 3**

Testo della Commissione

Qualora le impronte digitali di tale cittadino di paese terzo non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali e l'immagine del volto non dia esito, l'interrogazione è eseguita

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

con i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e/o b).

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'accesso per consultazione è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o di un altro reato grave, il che rende l'interrogazione della banca proporzionata se esiste un prevalente interesse di sicurezza pubblica;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell'EES **possa contribuire** in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

Emendamento

c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell'EES **contribuirà** in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Allineamento al sistema d'informazione visti; articolo 5 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. La consultazione dell'EES a fini di identificazione è limitata all'interrogazione del fascicolo di domanda con uno qualsiasi dei seguenti dati dell'EES:

Emendamento

4. La consultazione dell'EES a fini di identificazione **di cui al paragrafo 2** è limitata all'interrogazione del fascicolo di domanda con uno qualsiasi dei seguenti dati dell'EES:

Or. en

Motivazione

Si aggiunge un riferimento ai fini di chiarezza.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. La consultazione dell'EES nei dati relativi allo storico dei viaggi del cittadino di paese terzo interessato è limitata all'interrogazione con uno dei seguenti dati dell'EES nel fascicolo individuale o nelle cartelle di ingresso/uscita:

Emendamento

5. La consultazione dell'EES nei dati relativi allo storico dei viaggi del cittadino di paese terzo interessato **di cui al paragrafo 3** è limitata all'interrogazione con uno dei seguenti dati dell'EES nel fascicolo individuale o nelle cartelle di ingresso/uscita:

Or. en

Motivazione

Si aggiunge un riferimento ai fini di chiarezza.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione *possa contribuire* in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

Emendamento

c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione *contribuirà* in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Allineamento al sistema d'informazione visti; articolo 5 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nel caso in cui lo Stato membro competente o uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati relativi ai visti registrati nell'EES sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, detto Stato ne verifica innanzitutto l'esattezza nel VIS e, se necessario, li modifica nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli dell'EES, ne informa immediatamente lo Stato membro competente per l'inserimento

Emendamento

4. Nel caso in cui lo Stato membro competente o uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati relativi ai visti registrati nell'EES sono di fatto inesatti o che sono stati trattati nell'EES in violazione del presente regolamento, detto Stato ne verifica innanzitutto l'esattezza nel VIS e, se necessario, li modifica nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli dell'EES, ne informa immediatamente lo Stato membro competente per l'inserimento

di tali dati nel VIS mediante l'infrastruttura del VIS in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. Lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS li verifica e, se necessario, li rettifica o cancella immediatamente dal VIS e ne informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede, se necessario, a modificare o cancellare detti dati dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco *dei soggiornanti fuoritermine identificati* di cui all'articolo 11.

di tali dati nel VIS mediante l'infrastruttura del VIS in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. Lo Stato membro competente per l'inserimento di tali dati nel VIS li verifica e, se necessario, li rettifica o cancella immediatamente dal VIS e ne informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede, se necessario, a modificare o cancellare detti dati dall'EES senza indugio e, se del caso, dall'elenco *delle persone identificate* di cui all'articolo 11.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con il resto dell'articolo.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 33 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) le specifiche e le norme di qualità per l'utilizzo dell'immagine del volto;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 33 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) le specifiche e le condizioni per il servizio web di cui all'articolo 12;

(g) le specifiche e le condizioni per il servizio web di cui all'articolo 12,
comprese le disposizioni per la protezione

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

eu-Lisa è responsabile dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi nazionali, dell'infrastruttura di comunicazione e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. L'agenzia è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all'articolo 12 secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Emendamento

eu-Lisa è responsabile dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi nazionali, dell'infrastruttura di comunicazione *sicura e criptata* e del canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. L'agenzia è inoltre responsabile dello sviluppo del servizio web di cui all'articolo 12 secondo le specifiche e le condizioni adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d, in cui si aggiunge "sicura e criptata". Coerenza giuridica.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa l'infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale, le interfacce uniformi, il canale di

Emendamento

eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa l'infrastruttura di comunicazione *sicura e criptata*, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale, le interfacce

comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e l'infrastruttura di comunicazione, ***che sono adottate dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione.*** eu-LISA provvede anche ad attuare i necessari adeguamenti al VIS derivanti dall'istituzione dell'interoperabilità con l'EES nonché dall'attuazione delle modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 di cui all'articolo 55.

uniformi, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e l'infrastruttura di comunicazione ***sicura e criptata.*** eu-LISA provvede anche ad attuare i necessari adeguamenti al VIS derivanti dall'istituzione dell'interoperabilità con l'EES nonché dall'attuazione delle modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 di cui all'articolo 55.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d, in cui si aggiunge "sicura e criptata". Coerenza giuridica.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

eu-LISA elabora e attua il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e l'infrastruttura di comunicazione non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 33.

Emendamento

eu-LISA elabora e attua il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e l'infrastruttura di comunicazione ***sicura e criptata*** non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 33.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d, in cui si aggiunge "sicura e criptata". Coerenza giuridica.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'elaborare e attuare il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS, e l'infrastruttura di comunicazione sicura e criptata, eu-LISA:

(a) effettua una valutazione del rischio quale parte dello sviluppo dell'EES;

(b) si attiene ai principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nell'intero ciclo di vita dello sviluppo del sistema;

(c) aggiorna la valutazione del rischio affinché il VIS tenga conto della nuova connessione all'EES e dà seguito alla stessa attuando le misure di sicurezza supplementari evidenziate nella valutazione del rischio aggiornata.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d, in cui si aggiunge "sicura e criptata". Coerenza giuridica.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

eu-Lisa è responsabile della gestione operativa del sistema centrale, del canale di

eu-Lisa è responsabile della gestione operativa del sistema centrale, del canale di

comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento *siano utilizzate*, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali e del servizio web di cui all'articolo 12.

comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e delle interfacce uniformi nazionali. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili *siano utilizzate per il sistema centrale, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e le interfacce uniformi nazionali*. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione *sicura e criptata* tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali e del servizio web di cui all'articolo 12.

Or. en

Motivazione

Si completa la frase aggiungendo i riferimenti alle diverse componenti del sistema.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione

Responsabilità per l'uso dei dati

Emendamento

Responsabilità in materia di trattamento dei dati

Or. en

Motivazione

Allineamento alla legislazione sulla protezione dei dati. La stessa formulazione è utilizzata nel regolamento Eurodac.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'EES, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, **lettera d)**, della direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione.

Emendamento

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'EES, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 4, **paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679**, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e l'interfaccia uniforme nazionale, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

Emendamento

a) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione **sicura e criptata** tra il sistema centrale e l'interfaccia uniforme nazionale, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro può conservare i dati alfanumerici che ha inserito nell'EES, conformemente alle finalità dell'EES, **nei fascicoli nazionali e** nel sistema nazionale di ingressi/uscite nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.

Emendamento

1. ***I dati provenienti dall'EES possono essere conservati in archivi nazionali solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità dell'EES e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili, in particolare quelle riguardanti la protezione dei dati, e per un periodo non superiore a quello necessario nel caso specifico.*** Ciascuno Stato membro può conservare i dati alfanumerici che ha inserito nell'EES, conformemente alle finalità dell'EES, nel sistema nazionale di ingressi/uscite nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che i dati relativi agli ingressi e alle uscite normalmente sono conservati solo nell'EES, a meno che non sia necessario mantenerli nei fascicoli nazionali in casi specifici. Disposizione tratta dal VIS.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, **della direttiva 95/46/CE** oppure è in vigore un accordo di riammissione tra **la Comunità** e tale paese terzo oppure si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, **lettera d), della suddetta direttiva;**

Emendamento

a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, **del regolamento (UE) 2016/679** oppure è in vigore un accordo di riammissione tra **l'Unione** e tale paese terzo oppure si applicano le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 1, **lettere d) ed e), del suddetto regolamento;**

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I dati personali ottenuti dal sistema centrale da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri *ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione quadro 2008/977/GAI*.

Emendamento

4. I dati personali ottenuti dal sistema centrale da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì al trattamento ulteriore di tali dati effettuato a livello nazionale o tra Stati membri *a norma della direttiva (UE) 2016/680*.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni conformemente ai fini dell'EES;

Emendamento

b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle *attrezzature usate per il trattamento di dati e alle* strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni conformemente ai fini dell'EES;

Or. en

Motivazione

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;

Or. en

Motivazione

Allineamento alla proposta Eurodac.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EES abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;

f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EES abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali *e uniche* ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;

Or. en

Motivazione

Allineamento alla proposta Eurodac.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;

Or. en

Motivazione

Allineamento alla proposta Eurodac.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dell'EES siano adeguatamente segnalate e che siano adottate le misure tecniche necessarie per garantire che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento del sistema;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri informano eu-LISA degli incidenti di sicurezza rilevati nei propri sistemi fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma degli [articoli 31 e

32] del regolamento (UE) n. [.../2016] e degli [articoli 28 e 29] rispettivamente. eu-LISA informa gli Stati membri ed Europol in caso di incidenti di sicurezza all'EES centrale. Nel caso in cui un incidente di sicurezza abbia conseguenze sui dati personali registrati nel sistema, il garante europeo della protezione dei dati è altresì informato. Gli Stati membri interessati, eu-LISA ed Europol collaborano in caso di tali incidenti.

Or. en

Motivazione

Riferimento alle notifiche di violazione dei dati personali di cui alla normativa in materia di protezione dei dati. Allineamento alla proposta Eurodac.

Emendamento 82

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. eu-LISA e gli Stati membri cooperano al fine di garantire un approccio armonizzato alla sicurezza dei dati sulla base di una procedura di gestione del rischio di sicurezza che includa l'intero EES, di cui all'articolo 6.

Or. en

Motivazione

Disposizione raccomandata dal GEPD.

Emendamento 83

**Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno in esito a un trattamento illecito dei dati o a un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto al risarcimento del danno dallo Stato membro responsabile. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

Emendamento

1. Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno ***materiale o immateriale*** in esito a un trattamento illecito dei dati o a un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto al risarcimento del danno dallo Stato membro responsabile. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è ***in alcun modo*** imputabile.

Or. en

Emendamento 84

**Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Tali registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, ai fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 31, sempreché non siano state richieste per procedure di monitoraggio già avviate.

Emendamento

3. Tali registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, ai fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi ***ai sensi dell'articolo 39***. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 31, sempreché non siano state richieste per procedure di monitoraggio già avviate.

Or. en

Emendamento 85

**Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)**

Articolo 43 bis

Protezione dei dati

- 1. Al trattamento dei dati personali effettuato da eu-LISA sulla base del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.**
- 2. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità nazionali sulla base del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679, ad eccezione del trattamento ai fini di cui all'articolo 5, lettere da j) a l).**
- 3. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità designate degli Stati membri sulla base del presente regolamento si applica la direttiva (UE) 2016/680 ai fini di cui all'articolo 5, lettere da j) a l).**
- 4. Al trattamento dei dati personali effettuato da Europol sulla base del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/794.**

Or. en

Motivazione

Disposizione orizzontale sulla protezione dei dati, ispirata all'articolo 49 della proposta ETIAS.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatto salvo il diritto di informazione di cui all'articolo **10 della direttiva 95/46/CE**, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono registrati nell'EES sono

Emendamento

1. Fatto salvo il diritto di informazione di cui all'articolo **13 del regolamento (UE) 2016/679**, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono registrati nell'EES

informati dallo Stato membro competente per iscritto di quanto segue:

sono informati dallo Stato membro competente per iscritto *e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile* di quanto segue:

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) *il* diritto di *accesso* ai *propri dati* e il diritto di chiedere che i *propri* dati inesatti siano rettificati *o* che i *propri* dati trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti *e* gli estremi delle autorità di controllo nazionali, o del garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in materia di tutela dei dati personali.

Emendamento

e) *l'esistenza del* diritto di *chiedere al titolare del trattamento l'accesso* ai *dati che le riguardano* e il diritto di chiedere che i dati inesatti *che le riguardano* siano rettificati *e* che i *dati personali incompleti che le riguardano siano completati o che i dati che le riguardano* trattati illecitamente siano cancellati *o limitati*, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti *compresi* gli estremi *del responsabile del trattamento e* delle autorità di controllo nazionali, o del garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi *in caso di reclami* in materia di tutela dei dati personali.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) una spiegazione del fatto che i dati EES sono accessibili per la gestione delle frontiere e l'agevolazione, specificando

*che i soggiorni fuoritermine
comporteranno automaticamente
l'aggiunta dei dati del cittadino di paese
terzo in un elenco, nonché le possibili
conseguenze dei soggiorni fuoritermine;*

Or. en

Motivazione

Disposizione raccomandata dal GEPD.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*e ter) il periodo di conservazione dei dati
stabilito per le cartelle di ingresso e uscita
e per singoli fascicoli a norma
dell'articolo 31;*

Or. en

Motivazione

Disposizione raccomandata dal GEPD.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*e quater) il diritto dei soggiornanti
fuoritermine di chiedere che siano
cancellati i propri dati personali qualora
dimostrino di aver superato la durata del
soggiorno autorizzato a causa di*

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) il diritto di proporre ricorso dinanzi a un'autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2 Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite nel momento in cui il fascicolo individuale dell'interessato è creato conformemente agli articoli 14, 15 o 16.

2 Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite *mediante l'opuscolo di cui al paragrafo 3 ovvero qualsiasi altro mezzo appropriato che garantisca che i cittadini di paesi terzi siano informati dei rispettivi diritti* nel momento in cui il fascicolo individuale dell'interessato è creato conformemente agli articoli 14, 15 o 16.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

In conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, la Commissione crea un sito web ed appronta un opuscolo comune contenenti quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il contenuto dell'opuscolo e del sito web è chiaro e semplice e disponibile in una lingua comprensibile all'interessato o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

Emendamento

In conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, la Commissione crea un sito web ed appronta un opuscolo comune contenenti quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il contenuto dell'opuscolo e del sito web è chiaro e semplice, ***è scritto in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile ed è*** disponibile in una lingua comprensibile all'interessato o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

L'opuscolo e il sito web sono realizzati in modo da consentire agli Stati membri di integrarli con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere ***assistenza*** da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del responsabile del trattamento e delle autorità ***nazionali*** di controllo.

Emendamento

L'opuscolo e il sito web sono realizzati in modo da consentire agli Stati membri di integrarli con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell'interessato, la possibilità di ricevere ***informazioni*** da parte delle autorità nazionali di controllo nonché gli estremi dell'ufficio del responsabile del trattamento, ***del responsabile della protezione dei dati*** e delle autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 45

Testo della Commissione

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, avvia, in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, una campagna informativa rivolta al pubblico sugli obiettivi, i dati conservati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone.

Emendamento

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, avvia, in concomitanza con l'entrata in funzione dell'EES, una campagna informativa rivolta al pubblico ***e, in particolare, ai cittadini di paesi terzi*** sugli obiettivi, i dati conservati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone. ***Tali campagne informative sono effettuate periodicamente.***

Or. en

Motivazione

Visto che nel campo di applicazione dell'EES rientrano i cittadini di paesi terzi, questi ultimi andrebbero menzionati esplicitamente quale gruppo di destinatari della campagna informativa.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione

Diritto di accesso, rettifica ***e cancellazione***

Emendamento

Diritto di accesso ***ai dati personali, di rettifica, integrazione o cancellazione degli stessi e di limitazione del trattamento dei dati personali***

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo **12 della direttiva 95/46/CE**, ciascun cittadino di paese terzo ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nell'EES con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi all'EES.

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo **15 del regolamento (UE) 2016/679**, ciascun cittadino di paese terzo ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nell'EES con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi all'EES **e può chiedere che i dati inesatti che lo riguardano siano rettificati e che i dati registrati illecitamente siano cancellati. Lo Stato membro competente risponde a tali richieste entro due mesi dalla ricezione delle stesse.**

Or. en

Motivazione

È importante precisare che non esiste soltanto il diritto di accesso, bensì anche il diritto di rettificare i dati. Come suggerito dal garante europeo della protezione dei dati, viene aggiunto un termine complessivo di risposta.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta verificano entro un termine di un mese l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES, se tale verifica può essere effettuata senza consultare lo Stato membro competente. Altrimenti lo Stato membro diverso da quello competente contatta le autorità dello

Emendamento

2. Qualora la richiesta di rettifica, **integrazione** o cancellazione **dei dati personali ovvero di limitazione del trattamento dei dati personali** sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta verificano entro un termine di un mese l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES, se tale verifica può essere effettuata senza

Stato membro competente entro un termine di 14 giorni e quest'ultimo verifica entro un termine di un mese l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES.

consultare lo Stato membro competente. Altrimenti lo Stato membro diverso da quello competente contatta le autorità dello Stato membro competente entro un termine di 14 giorni e quest'ultimo verifica entro un termine di un mese l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora emerga che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede a rettificarli o a cancellarli conformemente all'articolo 32. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

Emendamento

Qualora emerga che i dati registrati nell'EES sono di fatto inesatti, ***incompleti*** o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede a rettificarli, ***integrarli*** o a cancellarli ***ovvero a limitare il trattamento dei dati personali*** conformemente all'articolo 32. Lo Stato membro competente ***o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta***, conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a rettificare, ***integrare*** o cancellare i dati che lo riguardano ***ovvero a limitare il trattamento di tali dati personali***.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora emerga che i dati relativi al visto registrati nell'EES sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede innanzitutto a verificare l'esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, a rettificarli nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli nell'EES, entro 14 giorni lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta contatta le autorità dello Stato membro competente per l'inserimento dei dati nel VIS. Quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES entro un termine di un mese e informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede, se necessario, a **modificare** o cancellare **detti** dati **senza indugio** dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento

Qualora emerga che i dati relativi al visto registrati nell'EES sono di fatto inesatti, **incompleti** o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, provvede innanzitutto a verificare l'esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, a rettificarli nell'EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli nell'EES, entro 14 giorni lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta contatta le autorità dello Stato membro competente per l'inserimento dei dati nel VIS. Quest'ultimo verifica l'esattezza dei dati e la liceità del trattamento dei dati nell'EES entro un termine di un mese e informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede **senza indugio**, se necessario, a **rettificare, integrare** o cancellare **i dati personali che lo riguardano** dall'EES e, se del caso, dall'elenco delle persone di cui all'articolo 11, paragrafo 2, **ovvero a limitare il trattamento di tali dati**.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora non ritenga che i dati registrati nell'EES siano di fatto inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale

Emendamento

4. Qualora non ritenga che i dati registrati nell'EES siano di fatto inesatti, **incompleti** o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione

illustra per iscritto senza indugio all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all'interessato la ragione per cui non intende rettificare, ***integrare*** o cancellare i dati ***personali*** che lo riguardano ***ovvero limitare il trattamento di tali dati***.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Lo Stato membro competente o, se del caso, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la motivazione della decisione di cui al paragrafo 5. Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o le autorità giurisdizionali competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di ***assistenza***, compresa quella delle autorità di controllo, disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

Emendamento

5. Lo Stato membro competente o, se del caso, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la motivazione della decisione di cui al paragrafo 4. Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o le autorità giurisdizionali competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di ***informazione***, compresa quella delle autorità di controllo, disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 1 e 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato, **comprese le impronte digitali**. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellate subito dopo.

Emendamento

6. Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 1 e 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato. **Le impronte digitali possono essere richieste a tal fine solo in casi debitamente giustificati, qualora vi siano seri dubbi quanto all'identità del richiedente.** Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellate subito dopo.

Or. en

Motivazione

Di regola, le impronte digitali non dovrebbero essere richieste perché ciò potrebbe ostacolare un effettivo accesso ai dati e, se del caso, la rettifica degli stessi.

Emendamento 104

**Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 46, **paragrafi 3, 4 e 5.**

Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 46.

Or. en

Emendamento 105

**Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo della Commissione

In ciascuno Stato membro l'autorità di

PE592.408v02-00

Emendamento

In ciascuno Stato membro l'autorità di

66/90

PR\1111223IT.docx

controllo fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano, *ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.*

controllo fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del *loro* diritto di rettifica, *integrazione* o cancellazione dei dati *personali* che li riguardano *ovvero di limitazione di tali dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.*

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *In* ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o alle autorità giurisdizionali competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 46, ad ottenere l'accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano.

Emendamento

1. *Fatti salvi gli articoli da 77 a 82 del regolamento (UE) 2016/679, in* ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o alle autorità giurisdizionali competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 46, ad ottenere l'accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a garantire che la limitata portata dei mezzi di ricorso di cui all'articolo 48 non impedisca a una persona interessata di ricorrere ai più vasti mezzi di ricorso concessi sulla base del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro assicura

PR\1111223IT.docx

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro assicura

67/90

PE592.408v02-00

che l'autorità nazionale di controllo o le autorità designate in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, **della direttiva 95/46/CE** controllino la liceità del trattamento dei dati personali di cui **agli articoli da 13 a 19** effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento all'EES e viceversa.

che l'autorità nazionale di controllo o le autorità designate in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1, **del regolamento (UE) 2016/679** controllino **indipendentemente** la liceità del trattamento dei dati personali di cui **ai capi II, III e V del presente regolamento** effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento all'EES e viceversa.

Or. en

Motivazione

I dati di cui al presente regolamento non sono trattati unicamente a norma degli articoli da 13 a 19.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità di controllo **provvede** affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti dei dati **del sistema nazionale**, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.

Emendamento

2. L'autorità **o le autorità** di controllo **provvedono** affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti dei dati **delle infrastrutture alle frontiere nazionali**, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.

Or. en

Motivazione

Adeguamento terminologico all'articolo 6.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'EES, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, *lettera d)*, della direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione.

Emendamento

4. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'EES, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 4, *paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679*, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica gli estremi di detta autorità alla Commissione.

Or. en

Emendamento 110

**Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di vigilanza e, in particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 39, permette loro di consultare le registrazioni conformemente all'articolo 30, e consente loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali utilizzati per l'EES.

Emendamento

5. Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di vigilanza e, in particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 39, permette loro di consultare le registrazioni conformemente all'articolo 41, e consente loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali utilizzati per l'EES.

Or. en

Motivazione

Correzione del riferimento.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva o le rispettive autorità di controllo possano avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici.

Or. en

Motivazione

Allineamento al regolamento Eurodac.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il garante europeo della protezione dei dati ***assicura*** che le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA concernenti l'EES siano effettuate in conformità del presente regolamento.

1. Il garante europeo della protezione dei dati ***ha il compito di sorvegliare e assicurare*** che le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA concernenti l'EES siano effettuate in conformità ***del regolamento (CE) n. 45/2001 e*** del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Allineamento all'articolo 49 sulle autorità di controllo. L'emendamento allinea altresì il testo al regolamento Europol (articolo 43) introducendo i termini "sorvegliare e assicurare".

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni **quattro** anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate **dall'agenzia**, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, **a eu-LISA, alla Commissione** e alle autorità nazionali di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Emendamento

2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni **tre** anni sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate **da eu-LISA**, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, **alla Commissione, a eu-LISA** e alle autorità nazionali di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Or. en

Motivazione

Allineamento al regolamento Eurodac.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'EES e **dei sistemi** nazionali.

Emendamento

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, **ciascuno nei limiti delle proprie competenze**, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'EES e **delle infrastrutture alle frontiere** nazionali.

Or. en

Adeguamento terminologico all'articolo 6 e alla formulazione del regolamento Eurodac.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all'esercizio di una vigilanza indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati, a seconda delle necessità.

Emendamento

2. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all'esercizio di una vigilanza indipendente o **inerenti** all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati, a seconda delle necessità.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni adottate a norma del diritto nazionale in applicazione della **decisione quadro 2008/977/GAI** siano altresì applicabili all'accesso all'EES effettuato dalle proprie autorità nazionali conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni adottate a norma del diritto nazionale in applicazione della **direttiva (UE) 2016/680** siano altresì applicabili all'accesso all'EES effettuato dalle proprie autorità nazionali conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 117**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Le autorità nazionali di controllo designate a norma della **decisione quadro 2008/977/GAI** monitorano la legittimità dell'accesso ai dati personali effettuato dagli Stati membri ai fini di cui all'articolo **1, paragrafo 2**, del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all'EES e dall'EES.

Emendamento

2. Le autorità nazionali di controllo designate a norma della **direttiva (UE) 2016/680** monitorano la legittimità dell'accesso ai dati personali effettuato dagli Stati membri ai fini di cui all'articolo **5, lettere da j) a l)**, del presente regolamento, nonché la trasmissione di tali dati all'EES e dall'EES.

Or. en

Emendamento 118**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol è effettuato conformemente **alla decisione 2009/371/GAI** ed è sottoposto alla vigilanza **di un garante della protezione dei dati esterno e indipendente. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento si applicano pertanto gli articoli 30, 31 e 32 di detta decisione. Il garante della protezione dei dati esterno e indipendente assicura che non siano violati i diritti del cittadino di paese terzo.**

Emendamento

3. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol **ai sensi del presente regolamento** è effettuato conformemente **al regolamento (UE) 2016/794** ed è sottoposto alla vigilanza del **garante europeo** della protezione dei dati.

Or. en

Riferimento all'articolo 43 del regolamento Europol.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I dati personali consultati nell'EES ai fini di cui all'articolo 1, **paragrafo 2**, sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

Emendamento

4. I dati personali consultati nell'EES ai fini di cui all'articolo 5, **lettere da j) a l)**, sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il sistema centrale, le autorità designate, i punti di accesso centrale ed Europol conservano la documentazione delle ricerche al fine di consentire alle autorità nazionali di protezione dei dati e al garante europeo della protezione dei dati di monitorare la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. Qualora l'obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali e la registrazione relativa alla ricerca sono cancellati da tutti i fascicoli nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati e registrazioni siano necessari ai fini di specifiche indagini penali per le quali i dati sono stati richiesti da quello

Emendamento

5. Il sistema centrale, le autorità designate, i punti di accesso centrale ed Europol conservano la documentazione delle ricerche al fine di consentire alle autorità nazionali di protezione dei dati e al garante europeo della protezione dei dati di monitorare la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, **in particolare al fine di conservare registrazioni che permettano di preparare le relazioni annuali di cui all'articolo 64, paragrafo 8**. Qualora l'obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali e la registrazione relativa alla ricerca sono cancellati da tutti i fascicoli nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati e registrazioni siano

Stato membro o da Europol.

necessari ai fini di specifiche indagini penali per le quali i dati sono stati richiesti da quello Stato membro o da Europol.

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutti i trattamenti dei dati derivanti dalle richieste di accesso ai dati EES a fini di cui all'articolo 1, **paragrafo 2**, siano registrati o documentati per verificare l'ammissibilità della richiesta, per monitorare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, e ai fini dell'autocontrollo.

Emendamento

1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutti i trattamenti dei dati derivanti dalle richieste di accesso ai dati EES a fini di cui all'articolo 5, **lettere da j) a l)**, siano registrati o documentati per verificare l'ammissibilità della richiesta, per monitorare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, e ai fini dell'autocontrollo.

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il registro o la documentazione indicano:

Emendamento

2. Il registro o la documentazione indicano **in ogni caso**:

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) l'autorità che ha chiesto l'accesso per il confronto e la persona responsabile che ha presentato la richiesta ed elaborato i dati;

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

conformemente alle disposizioni nazionali o *alla decisione 2009/371/GAI*, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.

(h) conformemente alle disposizioni nazionali o *al regolamento (UE) 2016/794*, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le registrazioni e i documenti sono usati solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere

(Non concerne la versione italiana)

usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 64. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 17 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A partire dall'entrata in funzione dell'EES ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], è stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS al fine di assicurare una maggiore efficienza e rapidità delle verifiche di frontiera. A tal fine, eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS per consentire l'interoperabilità tra l'EES e il VIS. La consultazione diretta tra i sistemi è possibile solo se è prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (CE) n. 767/2008.

Emendamento

1. A partire dall'entrata in funzione dell'EES ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], è stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS al fine di assicurare una maggiore efficienza e rapidità delle verifiche di frontiera ***nel dovuto rispetto del principio della limitazione delle finalità***. A tal fine, eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS per consentire l'interoperabilità tra l'EES e il VIS. La consultazione diretta tra i sistemi è possibile solo se è prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (CE) n. 767/2008.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 17 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. A norma dell'articolo 33 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], la Commissione adotta le misure necessarie per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 34 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Per istituire l'interoperabilità con l'EES, ***l'autorità di gestione*** sviluppa la necessaria evoluzione e/o l'adattamento del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali. Le infrastrutture nazionali sono adattate e/o sviluppate dagli Stati membri.";

Emendamento

4. A norma dell'articolo 33 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], la Commissione adotta le misure necessarie per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 34 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Per istituire l'interoperabilità con l'EES, ***eu-LISA*** sviluppa la necessaria evoluzione e/o l'adattamento del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali. Le infrastrutture nazionali sono adattate e/o sviluppate dagli Stati membri.";

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 18 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che ***il VIS contiene*** dati relativi ***a uno o più visti rilasciati o prorogati, tuttora validi temporalmente e territorialmente ai fini dell'attraversamento della frontiera,*** l'autorità di controllo alla frontiera è

Emendamento

3. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che ***i dati relativi al titolare del visto sono registrati nel VIS,*** l'autorità di controllo alla frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda in questione nonché dei fascicoli collegati, in

abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda in questione nonché dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

Or. en

Motivazione

I paragrafi 3 e 4 vengono accorpati per semplificare il testo.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, ma che il visto o i visti registrati non sono validi, l'autorità di frontiera competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo o dei fascicoli relativi alla domanda nonché dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

soppresso

(a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;

(b) fotografie;

(c) dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, di cui agli articoli 10, 13 e 14.

Or. en

Motivazione

I paragrafi 3 e 4 vengono accorpati per semplificare il testo.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 18 – paragrafo 5 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

(ii) al valico di frontiera non è disponibile la tecnologia per l'utilizzo dell'immagine del volto rilevata sul posto e, pertanto, l'identità del titolare non può essere verificata nell'EES;

Emendamento

(ii) al valico di frontiera non è **temporaneamente** disponibile la tecnologia per l'utilizzo dell'immagine del volto rilevata sul posto e, pertanto, l'identità del titolare non può essere verificata nell'EES;

Or. en

Motivazione

La tecnologia deve essere disponibile in qualsiasi valico di frontiera; essa può non essere disponibile soltanto in via temporanea.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(8) all'articolo 20, **il** paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Emendamento

(8) all'articolo 20, paragrafo 1, **il comma 1** è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 9

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 26 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

3 bis. [Sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES)] ***l'autorità di gestione*** assume la responsabilità dei compiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.";

Emendamento

3 bis. [Sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES)] ***eu-LISA*** assume la responsabilità dei compiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.";

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 767/2008

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro ***e l'autorità di gestione*** conservano i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registri indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafi 1 e 5, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 19 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, nonché il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati. 1 bis.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro ***ed eu-LISA*** conservano i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registri indicano la finalità dell'accesso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafi 1 e 5, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 19 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, nonché il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati. 1 bis.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la cittadinanza, il sesso e la **data di nascita** del cittadino di paese terzo;

Emendamento

(b) la cittadinanza, il sesso e la **fascia di età** del cittadino di paese terzo;

Or. en

Motivazione

I dati ai sensi dell'articolo 57 sono consultati ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche. Non dovrebbe essere possibile identificare una persona sulla base di questi dati. Pertanto, è opportuno che vengano ridotti.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA stabilisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenenti i dati di cui al paragrafo 1 che non consentono l'identificazione delle persone fisiche, e permettere alle autorità di cui al paragrafo 1 di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili riguardanti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e il soggiorno fuoritermine dei cittadini di paesi terzi, al fine di migliorare la valutazione del rischio di soggiorno fuoritermine, migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere i consultati nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti. L'archivio contiene inoltre statistiche giornaliere relative ai dati di cui al paragrafo 4. L'accesso all'archivio centrale è garantito mediante un accesso sicuro tramite s-TESTA con controllo

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA stabilisce, attua e ospita un archivio **a livello** centrale nei suoi siti tecnici contenenti i dati di cui al paragrafo 1 che non consentono l'identificazione delle persone fisiche, e permettere alle autorità di cui al paragrafo 1 di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili riguardanti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e il soggiorno fuoritermine dei cittadini di paesi terzi, al fine di migliorare la valutazione del rischio di soggiorno fuoritermine, migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere i consultati nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti. L'archivio contiene inoltre statistiche giornaliere relative ai dati di cui al paragrafo 4. L'accesso all'archivio centrale è garantito mediante un accesso sicuro tramite s-TESTA con controllo

dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

dell'accesso e specifici profili di utente unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono compilati **sotto forma di statistiche trimestrali relative** all'anno in questione. La statistica contiene una ripartizione dei dati per Stato membro.

Emendamento

5. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono compilati **in una relazione annuale relativa** all'anno in questione. La statistica contiene una ripartizione dei dati per Stato membro. **La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al garante europeo della protezione dei dati e alle autorità nazionali di controllo.**

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'hosting dei sistemi nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);

Emendamento

(b) l'hosting dei sistemi nazionali **e delle infrastrutture alle frontiere nazionali** (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);

Or. en

Motivazione

Adeguamento terminologico all'articolo 6.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la gestione di *sistemi* nazionali (operatori e contratti di assistenza);

Emendamento

(c) la gestione di *infrastrutture alle frontiere* nazionali (operatori e contratti di assistenza);

Or. en

Motivazione

Adeguamento terminologico all'articolo 6.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione *mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, mantenendo* costantemente aggiornata la pagina web, *le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.*

Emendamento

6. La Commissione *pubblica le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora le informazioni subiscano modifiche, la Commissione pubblica una volta all'anno una versione consolidata e aggiornata di tali informazioni. La Commissione mantiene* costantemente aggiornata la pagina web *pubbliche contiene tali informazioni.*

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento — l'OPOCE, si prega di sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell'EES, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi. Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui illustra nel dettaglio in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

Emendamento

2. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento — l'OPOCE, si prega di sostituire con la data effettiva] e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo dell'EES, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le interfacce uniformi. ***La relazione contiene informazioni dettagliate sui costi sostenuti e le informazioni sui rischi che possono incidere sui costi complessivi del sistema.*** Una volta che lo sviluppo è completato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui illustra nel dettaglio in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali scostamenti.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto delle precedenti esperienze, soprattutto con il SIS II, i costi andrebbero monitorati attentamente.

Emendamento 141

**Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'EES. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, l'incidenza sui diritti

Emendamento

5. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'EES, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'EES. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, l'incidenza sui diritti

fondamentali e determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell'EES e le eventuali implicazioni per le future attività e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

fondamentali e determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento, la sicurezza dell'EES e le eventuali implicazioni per le future attività e formula le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio **e al garante europeo della protezione dei dati.**

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 65

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell'articolo 60, ad eccezione degli articoli 4, 33, 34, 35, 56, 58, 59, 60 e 61, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Or. en

Motivazione

Gli articoli che sono necessari per lo sviluppo dell'EES dovrebbero essere direttamente

applicabili. L'intero regolamento dovrebbe diventare applicabile una volta che l'EES entrerà in funzione.

MOTIVAZIONE

Introduzione

L'incremento del flusso di passeggeri alle frontiere esterne dell'Unione europea negli ultimi anni ha dimostrato l'inefficienza dei sistemi attuali di controlli alle frontiere, che potrebbe peggiorare alla luce dell'evoluzione stimata di tali movimenti per i prossimi anni. Si prevede che entro il 2025 circa 300 milioni di cittadini di paesi terzi attraverseranno legalmente lo spazio Schengen per visite di breve durata. In Europa, solo il traffico aereo dovrebbe aumentare a un ritmo del 2,6 % l'anno nei prossimi 20 anni. È necessario modernizzare i sistemi di gestione dei passeggeri rendendoli più fluidi ed efficaci, ma anche più sicuri, tenendo presente che non possiamo rinazionalizzare i sistemi di informazione né i controlli alle frontiere. La fattibilità di questi controlli non può basarsi esclusivamente sui passaporti dei passeggeri e sui timbri apposti su di essi, i quali non solo possono essere falsificati o illeggibili, ma comportano altresì per le autorità di frontiera un onere sproporzionato che impedisce loro di concentrarsi sui loro compiti effettivi, compromettendo la sicurezza. L'assenza di un intervento comporterebbe, a medio termine, il collasso dei valichi di frontiera e la necessità di effettuare enormi investimenti in infrastrutture e personale per far fronte a tali flussi.

L'istituzione di un sistema europeo di ingressi e uscite (EES) andrà a vantaggio dei passeggeri, (riducendo i tempi di attesa ai valichi di frontiera), degli Stati membri (dal momento che si potranno trattare più rapidamente i dati dei viaggiatori bona fide rafforzando al contempo la sicurezza delle frontiere), dei gestori delle infrastrutture (facilitando collegamenti più brevi nelle zone di transito, con i vantaggi economici diretti e indiretti che ciò comporta), dei gestori dei valichi di frontiera (che potrebbero ottimizzare le proprie risorse) e infine dei trasportatori (i cui compiti saranno facilitati). Al contempo sarà garantita la protezione necessaria dei diritti fondamentali e dei dati contenuti nel sistema.

L'Agenda europea sulla migrazione aveva già identificato la "gestione delle frontiere" come uno dei "quattro pilastri per gestire meglio la migrazione". Le minacce transnazionali a cui è esposta l'Unione europea negli ultimi tempi hanno dimostrato che in uno spazio senza frontiere interne è necessario un controllo efficace delle frontiere esterne. Il legame tra il controllo effettivo delle frontiere e il rafforzamento della sicurezza interna è sempre più evidente. Il relatore appoggia l'accesso a fini di contrasto al sistema EES con l'obiettivo di combattere le forme gravi di criminalità e le minacce terroristiche, dando in tal modo un valore aggiunto al sistema. L'accesso deve essere controllato, necessario, proporzionato e soddisfare le adeguate garanzie per quanto riguarda la protezione dei diritti e dei dati. È possibile e necessario trovare un equilibrio tra la necessità di accelerare gli attraversamenti frontaliери e garantire la sicurezza degli stessi.

Posizione del relatore

1.- Obiettivi

La presente proposta legislativa deve istituire un sistema che faciliti gli attraversamenti frontaliери, la lotta alla migrazione irregolare di coloro che superano la durata del soggiorno

legale e la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Occorre garantire tali obiettivi e renderli compatibili con la protezione dei dati raccolti nell'EES in termini di proporzionalità e necessità.

2.- Architettura

Il relatore accoglie con soddisfazione le modifiche introdotte nella proposta legislativa, molte delle quali rispondono ai dubbi sollevati durante i lavori preparatori, ma non comprende la soppressione dell'RTP, che il Parlamento considerava un modo coraggioso per accelerare gli attraversamenti frontalieri.

3.- Interoperabilità con il VIS

Uno degli elementi centrali di questa proposta è l'interoperabilità dell'EES con il VIS, che rappresenta il futuro di quello che dovrebbe essere il rapporto tra i diversi sistemi di informazione. Dato per scontato il rispetto del principio di proporzionalità, tale interoperabilità non interferisce con i diritti sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali.

Pur non auspicando in questa fase l'interoperabilità con il SIS II, è opportuno chiarire il procedimento da seguire per le segnalazioni generate relative a coloro che hanno superato la durata del loro soggiorno nello spazio Schengen.

4.- Bilancio

Lo sviluppo dell'EES avrà certamente un costo molto elevato, ma non fare nulla sarebbe ancora più oneroso, sia in termini di investimenti in infrastrutture o personale necessari per far fronte all'aumento del flusso di passeggeri che in termini di sicurezza degli Stati membri. Pur auspicando una razionalizzazione del bilancio, il relatore esprime preoccupazione per i possibili scostamenti che potrebbero verificarsi durante il processo di attuazione, il che implica la necessità di un maggior controllo ex-ante ed ex-post.

5.- Elementi biometrici

Secondo la fase di studio, l'opzione migliore per combinare rapidità e sicurezza presso i valichi di frontiera è costituita dalla combinazione di quattro impronte digitali e dal riconoscimento facciale. Conformemente a quanto sostenuto dal Parlamento europeo, la diminuzione del numero di dati biometrici raccolti consente l'importazione di quelli già contenuti nel VIS e riduce al minimo la raccolta e la doppia registrazione dei dati archiviati. È importante puntare a norme di qualità affinché i dati raccolti possano essere pienamente utilizzati per gli obiettivi prefissati.

6.- Protezione dei dati e dei diritti fondamentali

Il regolamento in esame deve garantire la protezione dei dati registrati nell'EES, rispettando la Carta dei diritti fondamentali. A tale proposito, per conformarsi agli articoli 7 e 8 della Carta, l'EES deve, cumulativamente, disporre di un'adeguata base giuridica, rispettare i principi della Carta, perseguire un interesse generale ed essere proporzionato e necessario. Ciò si ottiene, tra l'altro, con misure quali la riduzione dei dati registrati nel sistema, l'intervento delle autorità nazionali di protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), i procedimenti di rettifica e cancellazione o le modalità e le autorizzazioni di accesso al sistema. È opportuno osservare che la CGUE ha riconosciuto che gli obiettivi dell'EES (controllo migratorio e delle frontiere e lotta alle forme gravi di criminalità e al terrorismo) rivestono un interesse generale.

7.- Periodo di conservazione dei dati

L'EES deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità. Il periodo di conservazione inizialmente proposto di 181 giorni ostacolerebbe l'efficacia del sistema. Dal punto di vista dei passeggeri, esso non soddisfa l'obiettivo di accelerare il traffico di frontiera, dal momento che la sua brevità obbligherebbe coloro che visitano regolarmente il territorio dell'Unione a doversi registrare ripetutamente, rallentando il processo. Dal punto di vista dei consolati e delle autorità di frontiera, si preclude la possibilità di analizzare gli storici dei viaggi ed effettuare le analisi dei rischi, che sono decisivi ai fini del processo decisionale; infine, dal punto di vista delle autorità di contrasto, verrebbero distrutti dati pertinenti necessari per combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

Il termine proposto è in linea con gli obiettivi del sistema e andrebbe a vantaggio dell'interoperabilità con il VIS. Tuttavia, occorre fornire le garanzie necessarie affinché i soggetti possano procedere all'accesso, alla rettifica e/o alla cancellazione dei dati in caso di necessità.

8.- Accesso al sistema da parte delle autorità di contrasto

L'accesso delle autorità di contrasto nazionali e di Europol al sistema, a partire dal momento della sua attuazione, al fine di combattere la criminalità organizzata e il terrorismo darà al sistema un enorme valore aggiunto. È necessario e giuridicamente possibile rendere tale possibilità compatibile con l'agevolazione del traffico di frontiera, rispettando l'ordinamento giuridico europeo. La sopravvivenza dello spazio Schengen dipende, tra le altre cose, dalla protezione delle frontiere esterne. Lo strumento più utile che abbiamo a disposizione per combattere la criminalità organizzata sono l'intelligence e le informazioni, ovvero la capacità di anticipazione.

È vero che oggi alcune autorità di contrasto non fanno pieno uso dei sistemi esistenti, ma è anche vero che gli investimenti nella formazione, lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo della fiducia reciproca portano a un migliore e maggiore uso di tali sistemi. Durante il periodo di attuazione del sistema sarà necessario garantire la formazione delle autorità che vi avranno accesso.

9.- Conseguenze per i trasportatori e i viaggiatori

Il ruolo dei trasportatori è fondamentale per la sostenibilità del sistema. Essi devono avere un accesso proporzionato e limitato ai dati contenuti nell'EES che li aiutino nell'adempimento dei loro compiti, con garanzie sufficienti per non compromettere la sicurezza del sistema. I passeggeri devono potere verificare la restante durata del soggiorno autorizzato, e a tal fine sarebbe opportuna la creazione di un sistema web. L'accesso a tale sistema deve essere semplice e sicuro, di modo che sia possibile solo per i viaggiatori in regola. Eu-LISA, che è responsabile dell'inserimento del servizio web in una rete sicura, dovrà gestire tale servizio valutando i possibili rischi con l'obiettivo di definire le necessità specifiche del servizio.

10.- Governance

Eu-LISA dovrà svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella gestione dell'EES. Sarà necessario adottare norme di sicurezza, controllo e responsabilità sia durante il procedimento di attuazione del sistema che durante il suo funzionamento. Il Parlamento europeo, nell'ambito delle sue competenze, deve essere coinvolto nei diversi cicli dell'EES.